

PREFAZIONE

La presente ricerca muove dalla considerazione, assunta quale ipotesi, della frequente esistenza di un rapporto di occasionalità, strumentalità o agevolazione tra attività di organizzazioni criminali transnazionali e la corruzione di pubblici ufficiali incaricati della prevenzione dei reati fine e del contrasto e della repressione delle medesime attività sul piano nazionale e anche nel contesto della cooperazione giudiziaria internazionale.

L'ipotesi è stata formulata, in difetto di un approfondimento empirico suscettibile di attribuire un dato dimensionale al rapporto tra corruzione passiva del pubblico ufficiale straniero e le attività delle organizzazioni criminali transnazionali, al fine di ricerca speculativa di possibili soluzioni atte a reprimere il fenomeno corruttivo anche indipendentemente dalle attività che costituiscono lo scopo dell'organizzazione criminale.

La ricerca inoltre è stata in parte ispirata dalla previa elaborazione di uno studio sui profili penalistici internazionali delle operazioni psicologiche finalizzate a influenzare la percezione, la motivazione e il comportamento di una “*target audience*”.

L'esigenza di una repressione indipendente della corruzione internazionale discende dal fatto che il concorso nel reato associativo o nel reato fine dell'organizzazione, non sempre riflette correttamente il dato fattuale e, quando anche lo riflettesse, per il *deficit* di determinatezza dei criteri normativi relativo all'elemento soggettivo e materiale ed all'apporto causale, potrebbe non risultare praticabile per indurre e ottenere la cooperazione da parte di autorità di Stati esteri; specie se gli ordinamenti di questi sono contraddistinti da chiare categorie concettuali relative alle forme di partecipazione nel reato.

Costituisce parte essenziale dell'ipotesi il carattere transazionale dell'organizzazione criminale e anche della corruzione del pubblico ufficiale straniero all'estero.

Se la repressione della “corruzione attiva” è relativamente scontata, la repressione del pubblico ufficiale straniero presenta maggiori tratti di novità. Tale repressione è, quando presa in considerazione o non esclusa in convenzioni internazionali, circoscritta da richiami alle immunità ed alle

procedure per la rinuncia e da cauti rinvii al diritto internazionale che evocano la giurisdizione organica dello Stato il cui rapporto organico è leso dall'attività corruttiva.

La finalità dell'attività corruttiva è, sempre nella prospettiva dell'ipotesi della presente ricerca, l'omessa o incompleta prevenzione e repressione dell'attività criminale dell'organizzazione e dei suoi appartenenti o di quanti la supportano.

Che queste omissioni ben possano estendersi dalle funzioni preventive e repressive nella loro dimensione meramente domestica, alla dimensione della cooperazione giudiziaria internazionale è dimostrato, almeno in relazione a singoli episodi, da recenti procedimenti statunitensi.

Il diniego della cooperazione giudiziaria o il mancato sperato esito della stessa, sono di massima, espressi con riferimento ai tradizionali requisiti della richiesta e ai non meno tradizionali impedimenti formulati negli strumenti convenzionali o nel diritto domestico dello Stato richiesto. Se nella formale corrispondenza relativa alla cooperazione giudiziaria, eventuali rimostranze a fronte di dinieghi e impedimenti frapposti non menzionano, per convenzione e consuetudine sospetti di corruzione, non per questo la possibilità non può essere considerata nell'orizzonte investigativo.

Delineata l'ipotesi dalla quale prende le mosse la presente ricerca, rimane da tratteggiare quello che è il possibile "valore aggiunto" della persecuzione del pubblico ufficiale straniero corrotto in relazione al contratto della criminalità organizzata transnazionale.

Questa presenta un eventuale potenziale di dissuasione nei confronti di una categoria di soggetti contraddistinti dall'aspirazione al mantenimento dello *status quo* e della posizione nei rispettivi apparati e relativamente sensibili alla necessità del mantenimento di un'apparenza di rispettabilità.

L'estensione dell'attività repressiva al pubblico ufficiale straniero presenta un evidente rischio di incidere negativamente sulle relazioni con lo Stato estero per il quale questi presta servizio.

Tale rischio traspare anche nella relativamente ridotta giurisprudenza concernente i casi di corruzione internazionale in materia di transazioni d'affari, dalla scelta relativa al riparto giurisdizionale "di fatto" riguardo ai differenti intermediari intervenuti nell'ipotizzata vicenda corruttiva; ripartizione che, come la linea rossa che divide il versante attivo da quello passivo della vicenda, potrebbe anche essere tracciata più a ridosso del percettore finale.

Nell'attuale contesto informativo internazionale, nel quale l'acquisizione di informazioni sui contorni e sui satelliti di organizzazioni criminali transnazionali è capillare, l'ipotesi di estendere l'attività investigativa agli

apparati di polizia, giudiziari e politici stranieri, pur potenzialmente conflittuale sul piano dei rapporti internazionali, può rappresentare un'alternativa alla cooperazione giudiziaria internazionale e più probabilmente un catalizzatore per la stessa.

Con tali premesse, nel primo capitolo sarà illustrato il contesto convenzionale. Nel secondo capitolo saranno prese in esame le limitazioni rinvenibili nella Convenzione in materia di repressione della corruzione passiva internazionale e i profili limitanti della normativa nazionale. Nel terzo capitolo saranno, sinteticamente considerate la prassi e le iniziative giudiziarie nei confronti di pubblici ufficiali stranieri, mentre nel quarto capitolo saranno tracciate delle conclusioni circa le prospettive della repressione della corruzione dei pubblici ufficiali stranieri.

Nei vari capitoli saranno accennati gli altri aspetti repressivi rilevanti contenuti nelle convenzioni internazionali in materia di corruzione. Rispetto all'ipotesi di partenza, alcuni profili, quali la responsabilità delle persone giuridiche, presentano rispetto alla corruzione "accessoria" alle attività di una organizzazione, una rilevanza ridotta; come del resto la confisca per equivalente o il risarcimento del danno da corruzione.

Roma, 29 febbraio 2016

J.P.P.

CAPITOLO PRIMO

LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE PASSIVA INTERNAZIONALE: IL CONTESTO CONVENZIONALE

SOMMARIO: 1. Contrasto della corruzione internazionale e criminalità organizzata transnazionale. – 2. La legislazione nordamericana come paradigma per il contrasto della corruzione internazionale. – 3. La corruzione internazionale nelle transazioni d'affari nella Convenzione OCSE. – 4. La (solo) apparente maggiore ampiezza delle previsioni in materia di corruzione internazionale nella Convenzione ONU contro la corruzione. – 5. La Convenzione UE sulla lotta contro la corruzione e il superamento della connessione con le transazioni d'affari internazionali. – 6. La Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa. – 7. La Convenzione ONU contro la criminalità transnazionale. – 8. Lo Statuto della Corte penale internazionale.

1. Contrasto della corruzione internazionale e criminalità organizzata transnazionale.

La presente ricerca assume ad ipotesi, in difetto di una indagine empirica circa l'entità del fenomeno¹, l'esistenza di un rapporto di occasionalità, strumentalità o di agevolazione tra attività di organizzazioni criminali transnazionali e la corruzione di pubblici ufficiali incaricati della prevenzione delle condotte associative o dei reati fine e del contrasto e della repressione delle medesime attività² e anche della cooperazione

¹ Sulla mancanza di una raccolta sistematica e di una successiva analisi dei dati relativi ai casi di corruzione nell'ambito del traffico di esseri umani vedi United Nations Office on Drugs and Crime UNODC, *Issue Paper: The Role of Corruption in Trafficking in Persons*, p. 10.

² Al riguardo, si veda S.X. ZHANG-S.L. PINEDA, *Corruption as a Causal Factor in Human Trafficking, in Organized Crime: Culture, Markets and Policies*, Springer, New York, 2008; United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Issue Paper: The Role of Corruption in Trafficking in Persons*, Vienna, 2011. Al riguardo, v. anche M. BASHIR UDDIN, *Human Trafficking in South Asia: Issues of Corruption and Human Security*,

nella repressione da parte delle autorità di altri Stati³.

La finalità di ordine speculativo è costituita dalla individuazione di possibili soluzioni atte a reprimere il fenomeno corruttivo anche indipendentemente dalle attività che costituiscono lo scopo dell'organizzazione criminale. L'ipotesi è stata formulata, in difetto di un previo approfondimento empirico, suscettibile di attribuire un dato dimensionale alla relazione,

Costituisce parte essenziale dell'ipotesi il carattere transazionale dell'organizzazione criminale e della corruzione del pubblico ufficiale straniero all'estero. La corruzione che coinvolge pubblici ufficiali stranieri o funzionari e agenti di organizzazioni internazionali è ordinariamente aggettivata come "internazionale".

Con riguardo alle previsioni convenzionali per la repressione delle anzidette forme di corruzione, si è rilevato che la penetrazione del diritto internazionale in ambiti un tempo riservati alla *domestic jurisdiction* degli Stati, ha determinato una internazionalizzazione del diritto interno⁴.

La repressione della corruzione è, come si vedrà, espressamente prevista dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottata dall'Assemblea Generale con la Risoluzione 55/25 del 15 novembre 2000 (UNTOC). Ancorché l'obbligo repressivo sussiste indipendentemente dalla transnazionalità del reato⁵, la Convenzione riguarda quelle condotte che vedono coinvolto un gruppo organizzato criminale e che hanno carattere naturalmente transnazionale per la commissione o quelle costellazioni di delocalizzazioni tra commissione da un lato e pianificazione, preparazione, attività di un gruppo organizzato criminale o effetti che determinano l'interessamento di più Stati (art. 3(2)(a)-(d)) dall'altro.

in *International Journal of Social Work and Human Services Practice*, vol. 2, n. 1, 2014, p. 18 ss.

³ La finalità della repressione non è, in questo caso, la tutela dell'ordinamento straniero e della sua amministrazione a cui dovrebbe ascrivere la repressione della corruzione passiva del pubblico ufficiale straniero, ma la tutela dell'ordinamento nazionale e dell'ordine pubblico. Sule contraddizioni insite nella repressione della corruzione internazionale, cfr. S. MANACORDA, *La corruzione internazionale del pubblico agente. Linee d'indagine penalistica*, Jovene, Napoli, 1999, p. 322 ss.

⁴ Cfr. A. DEL VECCHIO, *Il quadro dei problemi del contrasto alla corruzione nel diritto internazionale*, in A. DEL VECCHIO-P. SEVERINO (a cura di), *Il contrasto alla corruzione nel diritto interno e nel diritto internazionale*, Cedam, Padova, 2014, p. 374 ss.

⁵ L'art. 34(2) della convenzione recita come segue: «*The offences established in accordance with articles 5, 6, 8 and 23 of this Convention shall be established in the domestic law of each State Party independently of the transnational nature or the involvement of an organized criminal group as described in article 3, paragraph 1, of this Convention, except to the extent that article 5 of this Convention would require the involvement of an organized criminal group*».

Ad una prima osservazione, la “naturale” transnazionalità del reato ha una vocazione piuttosto “multi-territoriale” ossia atta a disciplinare fenomeni che interessano il territorio di più Stati, che non la lesione di valori protetti da più ordinamenti giuridici e non necessariamente radicati nel territorio di questi. Si pensi, al riguardo, alla lesività delle condotte corruttive del pubblico ufficiale che operi nel territorio di un altro Stato.

Tuttavia, di massima, le ipotesi di corruzione internazionale in materia economica e non, riscontrano anche i requisiti della transnazionalità per le forme con le quali si manifestano condotta o effetti e per le delocalizzazioni di cui si è detto sopra⁶.

La qualificazione di un reato come “transnazionale” ai sensi dell’art. 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, se si escludono la definizione dell’ambito di applicazione dell’apposita aggravante prevista dal successivo e delle attribuzioni del procuratore distrettuale antimafia (rispettivamente artt. 4 e 13 legge cit.), è priva di ulteriori effetti sostanziali o procedurali.

La stessa descrizione contenuta espressamente dall’art. 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, a sua volta riprodotto dall’art. 3 della Convenzione, appare⁷ assolvere ad una mera funzione classificatoria dalla quale non conseguono ulteriori effetti di carattere sostanziale e giurisdizionale⁸. La finalità della norma classificatoria è circoscritta al medesimo contesto normativo dell’attuazione della Convenzione e la descrizione della naturale transnazionalità del reato è effettuata individuando gli Stati con articoli non determinativi senza alcun riferimento al territorio dello Stato italiano.

Effetti giurisdizionali diretti non possono farsi derivare dalla legge di attuazione la quale appare incompiuta rispetto ad una convenzione che è a sua

⁶ Al riguardo, si rinvia a E. ROSI, *Il reato transnazionale*, in E. ROSI (a cura di), *Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano. La Convenzione ONU di Palermo*, Ipsoa, Milano, 2007, p. 67 ss.

⁷ «Art. 3. Definizione di reato transnazionale

1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato».

⁸ Sulla relazione dell’art. 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146 con l’art. 6 c.p., v. A. DI MARTINO, *Criminalità organizzata, reato transnazionale e diritto penale nazionale. L’attuazione in Italia della c.d. Convenzione di Palermo*, in *Diritto Penale e Processo*, 2007, p. 18 ss.

volta mancante di una elaborazione di utili categorie sostanziali e anche riduttiva nella caratterizzazione della giurisdizione che rilette solo in parte la transnazionalità della manifestazione del reato utilizzata per fini descrittivi.

Non vi sarebbe, d'altra parte, ragione di argomentare una espansione della giurisdizione nazionale dal recepimento nell'ordinamento interno della disposizione convenzionale meramente classificatoria del reato transnazionale, non seguita dalla contestuale attuazione delle previsioni giurisdizionali rimesse alla discrezionalità degli Stati parte⁹.

Quanto precede non toglie che la Convenzione possa, comunque, aver indotto nella pratica un ampliamento dell'applicazione delle disposizioni sulle forme di manifestazione del reato con l'art. 6 c.p. nella loro interazione, attribuendo indirettamente taluni effetti sostanziali alla classificazione.

Una questione dibattuta attiene al rapporto tra il diritto penale transnazionale e il diritto penale internazionale.

Il primo è costituito dalla repressione di attività criminali che hanno effetti attuali o potenziali transnazionali da parte del diritto internazionale attraverso il diritto penale degli Stati. Il diritto penale transnazionale impone la criminalizzazione di specifiche condotte e la cooperazione nella repressione da parte degli Stati¹⁰.

Per contro, il diritto penale internazionale prevede responsabilità direttamente sugli individui e include la repressione attraverso meccanismi internazionali¹¹.

L'esistenza di meccanismi repressivi internazionali ha imposto la creazione, nell'ambito del diritto penale internazionale di elaborate categorie relative alle forme di partecipazione nel reato e di una parte delle disposizioni che solitamente si rinvengono in nella "parte generale" di una codificazione penale. Se proprio il contenuto di tale elaborazione costituisce og-

⁹ In senso contrario, v. E. ROSI, *Reati transnazionali e conflitti di giurisdizione: verso una "determinazione transnazionale" della giurisdizione*, Incontro di studio sul tema: Cooperazione Giudiziaria, Mandato di Arresto Europeo e Strumenti di Giustizia Penale nell'Unione Europea: dalla Mutua Assistenza Giudiziaria al Comune Programma Investigativo, Roma 7-9 luglio 2008, laddove si osserva che l'art. 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, costituisce «norma speciale, rispetto all'art. 6 c.p., il cui compito resta quello di consentire l'applicazione della legge penale italiana anche oltre i confini nazionali, quando sia avvenuta in Italia anche solo una parte della condotta attiva od omissiva, o quando si verifichi nel nostro territorio l'evento conseguenza della condotta».

¹⁰ Al riguardo, si rinvia a N. BOISTER, *Transnational Criminal Law?*, in *European Journal of International Law*, vol. 14, 2003, p. 953 ss.

¹¹ P. KOTISWARAN-N. PALMER, *Rethinking the 'International Law of Crime': Provocations from Transnational Legal Studies*, in *King's College London Dickson Poon School of Law Legal Studies Research Paper Series*, Paper No. 2015-34, p. 5 ss.

getto di numerose critiche dottrinali, l'esistenza della stessa costituisce il principale tratto distintivo del diritto penale internazionale e risulta, invece, mancare al diritto penale transnazionale.

La corruzione internazionale non rientra nell'ambito del diritto penale internazionale, nonostante i tentativi e le aspirazioni di includere la cosiddetta "*grand corruption*" che contraddistingue le cleptocrazie tra i crimini contro l'umanità. La corruzione in tali circostanze può costituire un precursore e un fattore causale di crimini contro l'umanità in relazione di strumentalità con la ricerca di arricchimento personale che contraddistingue i regimi "cleptocratici"¹².

La demarcazione tra diritto penale transnazionale e diritto penale internazionale è essenzialmente teorica e astratta. Le ragioni della menzione della distinzione risiedono nel fatto che la diffusione delle categorie elaborate nell'ambito del diritto penale internazionale, appaiono suscettibili di influenzare ulteriormente l'applicazione del diritto penale transnazionale e la cooperazione internazionale tra gli Stati.

L'esigenza di una repressione indipendente della corruzione internazionale rispetto alla partecipazione nel reato associativo e al concorso nel reato fine dell'associazione criminale (quest'ultimo eventualmente in guisa di omessa prevenzione rispetto alla condotta degli organi di polizia stranieri), non sempre coglie adeguatamente il dato fattuale.

Quando anche il dato fattuale riflettesse correttamente la partecipazione all'associazione o il concorso nel reato fine per omesso impedimento, la carenza di determinatezza dei criteri normativi relativi all'elemento soggettivo e materiale ed all'apporto causale, potrebbe non risultare impostazione sufficientemente persuasiva per indurre la cooperazione da parte di autorità straniere; specie se queste sono abituate a chiare categorie concettuali riguardo alle forme di partecipazione nel reato.

Le assiomatiche equivalenze tra le forme di accordo criminale, reati associativi e concorso nel reato, avevano una loro apparente plausibilità comparatistica, funzionale anche alla minimizzazione delle misure per l'implementazione degli strumenti convenzionali, evitando stravolgimenti sistema-

¹² Al riguardo, v. I. BANTEKAS, *Corruption as an International Crime and Crime against Humanity An Outline of Supplementary Criminal Justice Policies*, in *Journal of International Criminal Justice*, 2006, vol. 4, n. 3, pp. 466-484; S.B. STARR, *Extraordinary Crimes at Ordinary Times: International Justice Beyond Crisis Situations*, Harvard Law School Harvard Public Law Working Paper No. 133, 2007, p. 4 ss.; E. ALOYO, *Improving Global Accountability: the ICC, the Resource Curse, and a Theory of International Crime*, *One Earth Future Foundation Working Paper*, in https://oneearthfuture.org/sites/oneearthfuture.org/files/documents/publications/file_39.pdf.

tici nella parte generale del codice, procedendo invece a modifiche alle singole fattispecie di reato.

La diffusione del diritto internazionale penale e delle categorie elaborate nell'ambito dello stesso appare aver mutato il modo di approcciare la trattazione delle forme di partecipazione nel reato e di responsabilità per il fatto altrui e anche le *inchoate offenses* (in generale quelle che puniscono condotte "anticipatorie" rispetto al perfezionamento del reato) come la *conspiracy* (cioè l'accordo per commettere un reato) e la percezione delle stesse, fornendo un contesto unitario per il confronto degli elementi soggettivi e oggettivi di ciascuna.

Aspetti di diritto sostanziale come il "concorso esterno" in reati associativi¹³ e la responsabilità per il reato diverso commesso dal concorrente¹⁴ sono stati recentemente esaminati sotto il profilo del principio di legalità e dal punto di vista dell'elemento soggettivo in una prospettiva che dimostra la diffusione di categorie relative alle forme di partecipazione nel reato operata dal diritto penale internazionale.

Delineato il contesto normativo, il possibile "valore aggiunto" del perseguimento del pubblico ufficiale straniero corrotto in relazione al contrasto della criminalità organizzata transnazionale, sembra potersi rinvenire un potenziale dissuasivo nei confronti di una categoria di soggetti contraddistinti, di massima, dall'aspirazione al mantenimento dello *status quo* e della posizione ufficiale e relativamente più sensibili all'esigenza della preservazione di un'apparenza di rispettabilità.

L'estensione dell'attività repressiva al pubblico ufficiale straniero presenta un sostanziale rischio di incidere negativamente sulle relazioni con lo Stato estero per il quale questi presta servizio.

Tale rischio traspare anche nella relativamente ridotta giurisprudenza relativa a casi di corruzione internazionale in materia di transazioni d'affa-

¹³ Sul punto, v. Corte europea diritti dell'uomo, *Contrada c. Italia* (N. 3), ric. n. 66655/13, decisione del 14 aprile 2015, nella quale è riportato che, § 66, «*il n'est pas contesté entre les parties que le concours externe en association de type afieux constitue une infraction d'origine jurisprudentielle*». La Corte ha ritenuto che al tempo dei fatti i connotati del concorso esterno non fossero sufficientemente specifici.

¹⁴ *United Kingdom Supreme Court e United Kingdom Privy Council*, cause riunite *R v Jooe (Appellant) e Ruddock (Appellant) v The Queen (Respondent)* (Jamaica), rispettivamente [2016] UKSC 8 e [2016] UKPC 7, decisione del 18 febbraio 2016, con la quale è stata abbandonata l'impostazione precedente basata sull'applicazione al concorrente rimasto estraneo al reato diverso commesso dal coreo, dei criteri basati sulla *joint criminal enterprise*, in favore di una ricerca dei tradizionali requisiti propri della accessorialità e complicità nel reato.

ri, dalla scelta relativa al riparto giurisdizionale “di fatto” riguardo ai differenti intermediari intervenuti nell’ipotizzata vicenda corruttiva; scelta improntata a cautela a fronte della evidente mobilità della linea rossa che divide il versante attivo da quello passivo delle intermediazioni nella vicenda.

L’attitudine “difensiva” e evidentemente “negatoria” di condotte corruttive traspare d’altra parte dalla discrasia tra i procedimenti in materia di repressione della corruzione attiva internazionale (la cosiddetta “*supply side*”) e la scarsità di procedimenti instaurati per la repressione della corruzione passiva del pubblico ufficiale straniero.

Nell’attuale contesto informativo internazionale, nel quale l’acquisizione di informazioni sui contorni e sui satelliti e sulle figure supporto di organizzazioni criminali transnazionali è capillare e quasi istantanea, l’ipotesi di estendere l’attività investigativa agli apparati di polizia, giudiziari e politici stranieri, pur potenzialmente conflittuale sul piano dei rapporti internazionali, può rappresentare non tanto un’alternativa alla cooperazione giudiziaria e di polizia, ma piuttosto un “catalizzatore” per la stessa.

L’estensione dello scrutinio penale delle autorità dello Stato che hanno formulato richieste di cooperazione giudiziaria alle condotte corruttive che si sono riverberate sui procedimenti che hanno originato le richieste, attraverso il ricorso alla fattispecie dell’ostruzione alla giustizia (*obstruction to justice*), costituisce un esempio delle soluzioni atte a reprimere la corruzione del pubblico ufficiale straniero¹⁵. L’iniziativa in questo caso, ha il fine di indebolire uno dei punti di forza dell’organizzazione criminale costituito dalla sua abilità a sottrarsi alla repressione e alle richieste di cooperazione giudiziaria¹⁶. Il diniego della cooperazione giudiziaria o il mancato sperato esito della stessa sono, di massima, espressi con riferimento ai tradizionali requisiti della richiesta e ai non meno tradizionali impedimenti formulati negli strumenti convenzionali o nel diritto domestico dello Stato richiesto.

¹⁵ Sul carattere circoscritto del reato di “ostruzione alla giustizia”, così come definito rispettivamente negli artt. 23 e 25 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 (oggetto di autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione con legge 16 marzo 2006, n. 146) e della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4 (oggetto di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione con legge 3 agosto 2009, n. 116): cfr. UNODC, *Issue Paper: The Role of Corruption in Trafficking in Persons*, pp. 10 e 19.

¹⁶ Per una trattazione esaustiva degli aspetti della cooperazione giudiziaria in materia di corruzione internazionale, v. G. DE AMICIS, *Corruzione internazionale e cooperazione giudiziaria. Verso un sistema integrato di forme e strumenti di collaborazione tra le autorità giudiziarie*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 153 ss.